

COMUNICAZIONE E ARCHIVI

Periodo di ricognizione: I semestre 2019

Soggetto richiedente: Regione Lombardia

Postazione coordinatrice: Lombardia (RI;FL)

Tematica: Durata della documentazione relativa alla programmazione sui siti regionali

Parola Chiave I livello: comunicazione

Parola Chiave II livello:

Misura / Operazione:

Azione attivata: Esempificazione di un caso regionale

Individuazione del fabbisogno

La Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia deve chiudere il sito che attualmente contiene informazioni sulla programmazione 2007-2013 (bandi, elenchi beneficiari, ecc.). Dal punto di vista normativo, il Regolamento (Ce) n. 1974/2006 della Commissione europea recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nell'Allegato VI stabilisce le norme particolareggiate sull'informazione e sulla pubblicità, e nello specifico per l'Autorità di Gestione (Adg) definisce le competenze, ma non la durata delle informazioni che deve necessariamente diffondere.

Esistono obblighi regolamentari, da parte delle AdG, sulla durata minima dei contenuti dei siti web, così come per i beneficiari delle misure?

Si intende, quindi, verificare se in altre Regioni/Province Autonome esistono casi di superamento dei massimali dei premi per le sottomisure a superficie. In caso affermativo si vogliono individuare le modalità e le giustificazioni che sono state poste all'attenzione della Commissione per il riconoscimento dell'entità del premio.

Azione attivata

Per questo tipo di fabbisogno, si è ritenuto opportuno attivare una modalità di confronto, su base volontaria, tra le diverse Postazioni Regionali della Rete Rurale Nazionale. Si riportano di seguito i principali esiti di tale consultazione, che non si propone di avere carattere di esaustività, ma soltanto di esemplificazione.

Al quesito ha risposto la Postazione delle Marche, fornendo elementi sufficienti per articolare la risposta .

Di seguito si riporta in dettaglio la risposta:

Riguardo alla Regione Marche, prendendo a riferimento la misura 1.2 (PSR 2014-2020), che prevede tra i vari strumenti informativi ammissibili anche i siti web, in uno dei bandi emanati viene riportato il seguente impegno a carico dei beneficiari:

- conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo e la documentazione dimostrativa delle attività svolte, per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;

Nella vecchia programmazione (es. misura 1.1.1b, <https://www.reterurale.it/flex/Extensions/pages/ServeAttachment.php/L/IT/ID/879>), vengono riportati obblighi molto simili, ovvero:

- conservare, a disposizione degli uffici della Regione, della Commissione Europea, nonché dei tecnici a tal fine eventualmente incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;

- archiviare, per ogni azione informativa realizzata, la corrispondente documentazione probante utilizzata per la realizzazione e generata dall'iniziativa stessa (ad es. richieste sale, inviti, convocazioni, manifesti, locandine, prodotti editoriali, elenchi, tabulati, registri dei partecipanti), da utilizzare per la rendicontazione e da conservare per eventuali controlli ex post.

In questo caso, relativamente alla documentazione dimostrativa, non viene esplicitato il vincolo temporale ma se ne può dedurre che coincida con quello relativo alla documentazione originale di spesa.

Si tratta di obblighi relativi ai beneficiari, ma che, presumibilmente, si estendono anche all'AdG per le attività di informazione e pubblicità realizzate e finanziate nell'ambito del PSR. A conferma di ciò, il vecchio sito della Regione Marche è ancora online e navigabile (<http://oldagricoltura.regione.marche.it/>).

In aggiunta:

1. Se finanziato nell'ambito dell'assistenza tecnica, il sito istituzionale del PSR costituisce un prodotto del lavoro svolto dal fornitore (o da una struttura addetta della Regione). In tal caso, va mantenuto consultabile fino all'ultimo dei controlli correlati. I controlli relativi ai beni immateriali sono quelli fino al saldo. Tuttavia, un sito web può essere assoggettato anche a controlli ex-post e va quindi mantenuto fino al momento dell'audit.
2. Se il sito istituzionale del PSR consente di consultare il dettaglio sull'attuazione delle misure (disposizioni, sorveglianza, valutazione, bandi, graduatorie, pagamenti) sarebbe opportuno tenerlo aperto fino alla fine dei trascinamenti.

(http://bandi.regione.marche.it/Allegati/194/Allegato%20A%20-%20Bando%201_2_B.pdf)